

SEZIONE C) ASSICURAZIONE GUASTI ACCIDENTALI (KASKO)

Sommario

Condizioni generali Pag. C 2

- Art. C. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- Art. C. 2 - Aggravamento del rischio
- Art. C. 3 - Pagamento del premio
- Art. C. 4 - Rinnovo del contratto
- Art. C. 5 - Oneri a carico del Contraente
- Art. C. 6 - Rinvio alle norme di legge

Condizioni per la garanzia Guasti Accidentali Pag. C 2

- Art. C. 7 - Oggetto della garanzia
- Art. C. 8 - Accessori e parti di ricambio
- Art. C. 9 - Scoperto obbligatorio
- Art. C.10 - Deroga all'applicazione del degrado per forme
C1 Kasko e C2 Mini Kasko
- Art. C.11 - Esclusioni particolari
- Art. C.12 - Rinuncia al diritto di surrogazione

Norme che regolano l'assicurazione in generale Pag. C 3

- Art. C.13 - Obblighi in caso di sinistro
- Art. C.14 - Adeguamento automatico del valore assicurato
e del premio
- Art. C.15 - Adeguamento del valore assicurato
- Art. C.16 - Determinazione dell'ammontare del danno
- Art. C.17 - Assicurazione parziale
- Art. C.18 - Liquidazione dei danni - Nomina dei periti
- Art. C.19 - Pagamento dell'indennizzo
- Art. C.20 - Esclusioni generali
- Art. C.21 - Estensione territoriale
- Art. C.22 - Adeguamento del premio
- Art. C.23 - Alienazione del veicolo
- Art. C.24 - Assicurazione per conto altrui
- Art. C.25 - Pagamento frazionato del premio
- Art. C.26 - Inopponibilità alla Compagnia degli atti di rilevazione
del danno
- Art. C.27 - Rinuncia all'esecuzione provvisoria

Condizioni speciali Pag. C 6

SEZIONE C) ASSICURAZIONE GUASTI ACCIDENTALI (KASKO)

Condizioni generali

Art. C.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione. In particolare, il pagamento del danno potrebbe non essere dovuto o essere dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.

Art. C.2 - Aggravamento del rischio

Il Contraente e l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti alla Compagnia possono comportare la perdita parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).

Art. C.3 - Pagamento del premio

Il premio o la prima rata di premio si pagano alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro il rilascio di quietanze emesse dalla Direzione della Compagnia che indicano la data del pagamento e recano la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Il pagamento va eseguito esclusivamente presso l'Intermediario cui è assegnato il contratto.

Art. C.4 - Rinnovo del contratto

Salvo quanto previsto dall'Articolo C.22, in mancanza di disdetta inviata, con raccomandata o fax, da una delle Parti almeno 15 giorni prima della scadenza, il contratto, se di durata non inferiore all'anno, è rinnovato per una durata pari ad un anno, e così successivamente.

Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si

considera di durata inferiore all'anno e pertanto, alla sua scadenza, si applica il disposto del primo comma.

Resta fermo che, qualora una delle Parti abbia inviato disdetta nei termini previsti dal presente articolo, la garanzia cessa di avere effetto dalle ore 24 del giorno di scadenza del contratto.

Art. C.5 - Oneri a carico del Contraente

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. C.6 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge di volta in volta vigenti.

Condizioni per la garanzia Guasti Accidentali

Art. C.7 - Oggetto della garanzia

(Valida solo per autovetture)

La Compagnia garantisce, nella forma scelta dall'Assicurato ed espressamente richiamata nella scheda di polizza, l'indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di:

- **forma C1 Kasko:**
collisione, urto, ribaltamento, uscita di strada;
- **forma C2 Mini Kasko:**
collisione con veicoli identificati od animali selvatici;
- **forma C3 Kasko a P.R.A.:**
collisione con veicoli identificati.

Tale garanzia è concessa in abbinamento alla Sezione A ed è prestata a valore a nuovo, tuttavia le spese per il ripristino del veicolo non potranno in nessun caso essere superiori al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, con il massimo indennizzo di € 6.000,00. Su ciascun danno sarà applicato uno scoperto del 10% con il minimo di € 400,00.

Il tutto avvenuto durante la circolazione su aree e suoli pubblici e/o privati.

Art. C.8 - Accessori e parti di ricambio

La garanzia comprende le dotazioni opzionali fornite dalla Casa Costruttrice al momento dell'acquisto del veicolo se regolarmente individuabili nel listino **ufficiale di vendita del veicolo assicurato e documentabili mediante fattura, purché tutte stabilmente fissate sul veicolo. Sono comunque esclusi gli apparecchi audiofonovisivi anche se fissati stabilmente sul veicolo.**

Si precisa inoltre che **non sono indennizzabili i danni alle ruote (cerchi, pneumatici, camere d'aria), ai fari e ai fanali in genere quando gli stessi non si verificano congiuntamente a danni indennizzabili subiti da altre parti del veicolo assicurato.**

Art. C.9 - Scoperto obbligatorio

La garanzia è prestata a valore intero per l'importo indicato nella scheda di polizza. In caso di sinistro la Compagnia rimborserà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza **sotto deduzione dello scoperto con il relativo minimo indicato nella stessa.**

Art. C.10 - Deroga all'applicazione del degrado per forme C I Kasko e C2 Mini Kasko

In caso di sinistro coperto dalla presente Sezione C) Assicurazione guasti accidentali, limitatamente ai casi in cui l'assicurazione sia prestata per un veicolo il cui valore d'acquisto a nuovo, documentato mediante fattura, al momento della prima immatricolazione risulti essere non superiore a € 45.000,00, a condizione che il valore assicurato corrisponda al momento del sinistro al valore d'acquisto a nuovo, l'indennizzo sarà così calcolato:

- (a) in caso di **danno totale** la liquidazione verrà effettuata, nei limiti del valore assicurato e senza tener conto del degrado del veicolo o delle sue parti, se l'evento dannoso si è verificato **entro dodici mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo** (anche se avvenuta all'estero);
- (b) in caso di **danno parziale** non verrà applicato alcun degrado alle parti sinistrate (fatta eccezione per batteria e pneumatici) se il sinistro si è verificato **entro trentasei mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo** (anche se avvenuta all'estero); l'importo massimo indennizzabile non potrà in ogni caso essere superiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro calcolato secondo i criteri di cui al successivo art. 41.

Tale garanzia si intende prestata soltanto a favore del primo acquirente del veicolo e cessa al momento della seconda immatricolazione. Ove non ricorrano le condizioni sopra elencate, l'indennizzo verrà effettuato applicando i criteri di cui al successivo Articolo C.16. In ogni caso, se il valore del veicolo dichiarato in polizza è inferiore al suo valore commerciale al momento del sinistro, la liquidazione avverrà secondo il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.

Art. C.11 - Esclusioni particolari

L'assicurazione non vale quando:

- (a) **il danno derivi dal mancato uso del veicolo;**
- il veicolo sia guidato da persona non munita di regolare patente o sprovvista di altri requisiti prescritti dalla legge;
 - il veicolo sia guidato da persona che si trovi in stato di ebbrezza o di alterazione psichica conseguente all'uso di sostanze stupefacenti;
 - il veicolo assicurato sia stato immatricolato per la prima volta da più di cinque anni, fermo restando che, ove tale limite venga raggiunto nel corso di un'annualità, la garanzia cesserà automaticamente alla prima scadenza annuale successiva.
- (b) Sono inoltre esclusi tutti i danni causati da:
- oggetti, materiali o animali trasportati;
 - eventi oggetto della garanzia Incendio;
 - furto consumato e/o tentato e/o rapina;
 - operazioni di traino attivo e passivo;
 - circolazione fuoristrada;
 - operazioni di carico e scarico del veicolo;
 - caduta di neve o di oggetti di qualsiasi natura.

Art. C.12 - Rinuncia al diritto di surrogazione

La Compagnia rinuncia nei confronti del conducente, dei trasportati, dei familiari dell'Assicurato e delle persone con quest'ultimo coabitanti, all'esercizio dell'azione di surrogazione che le compete ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile.

Norme che regolano l'assicurazione in generale

Art. C.13 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve, entro tre giorni dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza, fare denuncia scritta e circostanziata alla Compagnia con l'indicazione del tipo e dell'entità approssimativa del danno. L'Assicurato deve fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno. A tale scopo l'Assicurato si impegna ad agevolare il disbrigo di tutte le pratiche relative. Salvo che per le riparazioni di prima urgenza, l'Assicurato non deve provvedere, pena la decadenza della garanzia prestata, a riparazione alcuna prima di avere ricevuto il consenso della Compagnia: egualmente deve conservare le tracce ed i residui del sinistro fino all'accertamento del danno da parte della Compagnia, senza avere diritto ad indennità per questo titolo. La Compagnia ha peraltro facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato. In caso di recupero dopo il pagamento dell'indennizzo,

L'Assicurato si obbliga a rilasciare alla Compagnia la procura a vendere quanto sia stato recuperato autorizzandola a trattenere il ricavato della vendita stessa; se l'indennizzo fosse stato parziale, il ricavato sarà ripartito fra le Parti secondo i rispettivi interessi.

L'Assicurato ha tuttavia facoltà di conservare quanto venisse recuperato. In questo caso si procederà ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto verrà ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettueranno i relativi conguagli con l'indennizzo precedentemente pagato.

Art. C.14 - Adeguamento automatico del valore assicurato e del premio

(valido solo per autovetture)

In occasione di ciascun rinnovo annuale, purché il veicolo risulti immatricolato da più di dodici mesi e sempreché sia stato indicato nella scheda di polizza il codice di identificazione del veicolo stesso, desunto dalla banca dati dei Codici Quattroruote (Infocar), il valore del veicolo assicurato sarà adeguato automaticamente in base al valore riportato sulla pubblicazione specializzata Quattroruote, nell'edizione più aggiornata disponibile al momento del rinnovo annuale della polizza; la Compagnia provvederà altresì all'adeguamento del premio. Il nuovo valore assicurato sarà segnalato al Contraente sulla quietanza annuale di pagamento.

Gli equipaggiamenti di serie concorrono ad accrescere il valore del veicolo usato in misura analoga alla loro originaria incidenza percentuale sul prezzo del veicolo nuovo.

L'adeguamento automatico non si applicherà agli accessori non forniti di serie dalla Casa Costruttrice salvo che gli stessi siano identificati specificatamente nella scheda di polizza e che per gli stessi sia stato indicato il relativo valore, **fermo restando che l'indennizzo massimo liquidabile per gli apparecchi audiofonovisivi e per gli accessori di cui sopra non potrà comunque superare un importo complessivo pari al 15% del valore assicurato per il veicolo (o del valore commerciale se inferiore).**

La presente condizione non troverà applicazione in caso di cessazione o sostanziale modifica della rivista Quattroruote, nonché per i veicoli la cui marca e modello non siano elencati nella pubblicazione stessa, ovvero per i veicoli dei quali non sia riportato il valore commerciale.

La presente condizione non è in ogni caso applicabile alle autovetture che siano state immatricolate da oltre dieci anni al momento dell'adeguamento del valore assicurato.

Art. C.15 - Adeguamento del valore assicurato

Fermo restando quanto previsto dal precedente C.14, la Compagnia si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale e su specifica richiesta del Contraente, ad adeguare il valore del veicolo assicurato al valore di mercato e, conseguentemente, a procedere alla modifica del premio in corso o di quello eventualmente comunicato ai sensi dell'Articolo C.22

Art. C.16 - Determinazione dell'ammontare del danno

In caso di sinistro, per determinare l'ammontare dell'indennizzo, si farà riferimento al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro stesso in base:

- per le autovetture al valore quale risulta dalle quotazioni indicate nella rivista Quattroruote, al netto del valore di recupero dell'eventuale relitto in caso di perdita totale;
- per tutti gli altri veicoli ai valori medi di valutazione di mercato quali risultano da media eurotax o, in mancanza, da pubblicazioni specializzate del settore, al netto del valore di recupero dell'eventuale relitto in caso di perdita totale.

Si avrà perdita totale quando l'entità del costo di riparazione dei danni sia uguale o superiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. Per i danni parziali si applica al costo dei materiali di nuova fornitura la riduzione per uso e vetustà, avuto riguardo allo stato di conservazione del veicolo e delle sue parti danneggiate o sottratte.

L'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) concorre alla determinazione del valore del bene assicurato ed è indennizzabile esclusivamente nella misura in cui l'Assicurato non ha diritto al recupero della stessa in base alle norme fiscali vigenti.

Art. C.17 - Assicurazione parziale

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che il veicolo assicurato aveva al momento del sinistro, la Compagnia risponde del danno e delle spese necessarie per diminuirlo, in proporzione della parte suddetta. Ove la polizza comprenda più veicoli, ognuno di essi è considerato costituente separata assicurazione.

Art. C.18 - Liquidazione dei danni - Nomina dei periti

Fermo il disposto degli artt. 1907 e 1909 del Codice Civile la liquidazione del danno ha luogo mediante accordo tra le Parti, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante due periti nominati rispettivamente uno dalla Compagnia e l'altro dall'Assicurato. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza dei voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta, ad istanza della Parte più diligente, dal Presidente del Tribunale competente. I periti devono:

1. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni

risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente abbia adempiuto agli obblighi di cui all'Articolo C.13;

2. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
3. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
4. procedere alla stima e alla liquidazione del danno.

I risultati delle operazioni di cui ai punti 3 e 4 sono vincolanti per le Parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono a carico della Compagnia e dell'Assicurato in parti uguali.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. C.19 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione la Compagnia provvederà al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dall'atto di liquidazione del danno, sempreché non sia stata fatta opposizione e sia stata verificata la titolarità del veicolo assicurato.

La Compagnia rimborsa all'Assicurato il danno, tenuto conto degli eventuali limiti all'indennizzo pattuiti e ne effettua il pagamento in euro presso la Sede della Compagnia o dell'Intermediario competente per territorio.

Art. C.20 - Esclusioni generali

(a) L'assicurazione non vale quando:

- il danno sia determinato o agevolato da dolo o da attività illecita del conducente, del Contraente e/o dell'Assicurato, di persone di cui gli stessi debbano rispondere a norma di legge, di persone con loro conviventi, nonché delle persone incaricate dell'uso, sorveglianza e/o custodia del veicolo e dei trasportati;

(b) Sono esclusi dall'assicurazione:

- i danni derivanti dal trasporto, dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- i danni verificatisi in conseguenza di uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d'aria, frane, eruzioni vulcaniche, terremoti, maremoti, smottamenti, caduta di neve, alluvioni, inondazioni ed altre calamità naturali;

- i danni derivanti dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed allenamenti ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- i danni avvenuti in occasione di guerra, insurrezione, occupazioni militari, requisizioni, scioperi, sommosse, tumulti popolari, terrorismo, sabotaggio, atti vandalici e dolosi;
- i danni causati da bruciature verificatesi in assenza di incendio nonché quelli agli impianti elettrici e/o apparecchiature elettroniche dovuti a fenomeno elettrico e/o malfunzionamento delle apparecchiature elettroniche stesse comunque manifestatosi;
- i danni causati da rottura, guasto o difetto di ogni tipo di apparecchiatura elettronica.

Art. C.21 - Estensione territoriale

La garanzia è valida per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, per il territorio della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco e della Svizzera, nonché per i territori degli altri Stati per i quali sia operante l'assicurazione R.C.A. prestata dalla Compagnia.

Art. C.22 - Adeguamento del premio

Qualora la Compagnia intenda rinnovare il contratto, ferme restando tutte le condizioni di polizza, con condizioni di premio diverse quelle precedentemente convenute, deve comunicare al Contraente il nuovo premio almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto stesso.

Nel caso in cui il Contraente non comunichi, almeno 15 giorni prima della scadenza del contratto, di non accettare il premio proposto, il contratto si intende rinnovato alle nuove condizioni di premio comunicate dalla Compagnia. In questo caso si applica a favore del Contraente il termine di tolleranza previsto dall'art. 1901, secondo comma, del Codice Civile.

Art. C.23 - Alienazione del veicolo

In caso di alienazione del veicolo, l'assicurazione cessa, con effetto immediato, al momento dell'effettivo trapasso di proprietà, indipendentemente dall'espletamento delle pratiche amministrative richieste dalla legge per la pubblicità del trapasso stesso. Il premio relativo al periodo intercorrente tra l'alienazione del veicolo ed il termine dell'annualità assicurativa in corso resta comunque acquisito dalla Compagnia. Se l'alienazione del veicolo avviene con contemporanea sostituzione, la garanzia ha valore per il nuovo veicolo dalle ore 24 del giorno in cui viene comunicata la sostituzione e sono indicate le caratteristiche del nuovo veicolo, con relativo rilascio da parte della Compagnia dell'atto di variazione dal quale devono risultare le modificazioni del contratto.

Art. C.24 - Assicurazione per conto altrui

L'assicurazione, quando non è stipulata dal proprietario, si intende stipulata per conto altrui o di chi spetta.

In caso di sinistro spetta esclusivamente al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento, alla determinazione e alla liquidazione del danno.

L'accertamento, la determinazione e la liquidazione dei danni sono vincolanti anche per l'Assicurato restando esclusa ogni sua possibilità di impugnativa.

L'indennità liquidata a termini di polizza non può tuttavia essere pagata se non con l'intervento o con il consenso del titolare dell'interesse assicurato.

Art. C.25 - Pagamento frazionato del premio

In caso di pagamento frazionato del premio, il Contraente in caso di sinistro si obbliga a pagare, su richiesta della Compagnia, tutte le rate di premio relative alle garanzie di cui alla presente Sezione, mancanti al compimento dell'annualità prima della liquidazione del danno presso l'Intermediario cui è appoggiato il contratto.

Art. C.26 - Inopponibilità all'Impresa degli atti di rilevazione del danno

Le pratiche iniziate dalla Compagnia per la rilevazione del danno, l'effettuata liquidazione ed il pagamento dell'indennizzo, non pregiudicano le ragioni della Compagnia stessa per comunicatorie, decadenza, riserve ed altri diritti la cui applicabilità venisse in qualunque tempo riconosciuta.

Art. C.27 - Rinuncia all'esecuzione provvisoria

Le Parti rinunciano espressamente a valersi del disposto degli artt. 282 e 648 del Codice di Procedura Civile.

Condizioni speciali

(valide se espressamente richiamate)

(P) Vincolo

A) PER I VEICOLI LOCATI IN "LEASING"

Clausola A 1 (ipotesi di pagamento anticipato, in soluzione unica, dell'intero premio di assicurazione per una copertura di durata pari a quella del contratto di leasing).

Premesso che il veicolo assicurato, di proprietà della Società vincolataria indicata sul frontespizio di polizza ed immatricolato al P.R.A. a suo nome, è stato concesso in leasing al Contraente sino alla scadenza del vincolo, la Compagnia si impegna nei confronti della Società vincolataria:

a) non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate

con il presente contratto se non con il consenso della Società vincolataria;

b) a comunicare alla Società vincolataria ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia.

Resta inteso che, in caso di incendio, furto o guasti accidentali, l'indennizzo da liquidarsi a termini di polizza verrà, a norma dell'art. 1891, secondo comma, Codice Civile, corrisposto alla Società vincolataria, nella sua qualità di proprietaria di detto veicolo, e che pertanto da essa verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.

Si precisa inoltre che il premio della presente polizza è stato versato in un'unica soluzione sino alla scadenza del vincolo e che il contratto di assicurazione non è suscettibile di tacito rinnovo.

Clausola A 2 (ipotesi di pagamento del premio per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di leasing). Premesso che il veicolo assicurato, di proprietà della Società vincolataria indicata sul frontespizio di polizza ed immatricolato al P.R.A. a suo nome, è stato concesso in leasing al Contraente sino alla scadenza del vincolo, la Compagnia si impegna nei confronti della Società vincolataria:

a) non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il presente contratto se non con il consenso della Società vincolataria;

b) a comunicare alla Società vincolataria ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;

c) a comunicare alla Società vincolataria, con lettera raccomandata, qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto, nonché l'eventuale mancato rinnovo del contratto alla scadenza naturale di questo, fermo restando che il mancato pagamento del premio comporterà comunque la sospensione della garanzia ai sensi di legge.

Resta inteso che la Compagnia potrà dare regolare disdetta del presente contratto, da inoltrarsi al Contraente a termini di polizza e da comunicarsi contestualmente alla Società vincolataria con lettera raccomandata.

Resta altresì inteso che, in caso di incendio, furto o guasti accidentali, l'indennizzo da liquidarsi ai sensi di polizza verrà, a norma dell'art. 1891, secondo comma, Codice Civile, corrisposto alla Società vincolataria nella sua qualità di proprietaria di detto veicolo, e che pertanto da essa verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.

Il Contraente rinuncia ad avvalersi della facoltà di disdire il contratto, prevista dalle Condizioni Generali di Assicurazione, sino alla scadenza del vincolo.

B) PERVEICOLI VENDUTI RATEALMENTE CON IPOTECA LEGALE O CON PATTO DI RISERVATO DOMINIO A FAVORE DELL'ENTE FINANZIATORE

Clausola B 1 (ipotesi di pagamento anticipato, in soluzione unica, dell'intero premio di assicurazione per una copertura di durata pari a quella del contratto di vendita rateale).

La presente polizza è vincolata sino alla scadenza del vincolo a favore dell'Ente finanziatore indicato sul frontespizio di polizza e pertanto la Compagnia si obbliga per la durata della polizza, indipendentemente dalle risultanze al P.R.A.:

- a) a non consentire alcuna riduzione o variazione delle garanzie prestate con il presente contratto, se non con il consenso dell'Ente finanziatore;
- b) a comunicare all'Ente finanziatore ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- c) a non pagare, in caso di incendio, furto o guasti accidentali, l'indennizzo che fosse liquidato a termini di polizza senza il consenso scritto dell'Ente finanziatore e, sino alla concorrenza del suo residuo credito rateale, versare a quest'ultimo l'indennità liquidata contro quietanza liberatoria al cui rilascio l'Ente finanziatore è fin d'ora autorizzato dal Contraente.

Si precisa inoltre che il premio della presente polizza è stato versato in un'unica soluzione sino alla scadenza del contratto di vendita rateale e che il contratto di assicurazione non è suscettibile di tacito rinnovo.

Clausola B 2 (ipotesi di pagamento del premio per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di vendita rateale). La presente polizza è vincolata sino alla scadenza del vincolo a favore dell'Ente finanziatore indicato sul frontespizio di polizza e pertanto la Compagnia si obbliga per la durata della polizza, indipendentemente dalle risultanze al P.R.A.:

- a) a non consentire alcuna riduzione o variazione delle garanzie prestate con il presente contratto, se non con il consenso dell'Ente finanziatore;
- b) a comunicare all'Ente finanziatore ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- c) a comunicare all'Ente finanziatore con lettera raccomandata, qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto, nonché l'eventuale mancato rinnovo del contratto alla scadenza naturale di questo;
- d) a non pagare, in caso di incendio, furto o guasti accidentali, l'indennizzo che fosse liquidato a termini di polizza senza il consenso scritto dell'Ente finanziatore e sino alla concorrenza del suo credito rateale, versare a quest'ultimo l'indennità liquidata contro quietanza

liberatoria al cui rilascio l'Ente finanziatore è fin d'ora autorizzato dal Contraente.

Il Contraente rinuncia ad avvalersi della facoltà di disdire il contratto, prevista dalle Condizioni Generali di Assicurazione, sino alla scadenza del vincolo.

